



IL TRIBUNALE DI UDINE

2^ Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

| | |
|--------------------------|--------------|
| dott. Francesco Venier | Presidente |
| dott. Andrea Zuliani | Giudice |
| dott. Gianmarco Calienno | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

DECRETO

visto il ricorso depositato in data 7 ottobre 2020, in pendenza di procedura prefallimentare, con cui la società CAF.FI GROUP S.R.L., -in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante signor Adelmo Bortolossi- con sede in Pavia di Udine (UD), Frazione Lauzacco, viale Grado n.47 int.2, rapp. e dif. dagli avv.ti Lanfranco Sette e Nicola Caruso, ha chiesto, ai sensi dell'art.161 6° comma LF, previa determina ex art.152 2° comma lett. b) e 161 4° comma LF del medesimo amministratore unico, l'assegnazione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione o di altro strumento alternativo per la soluzione della crisi;

visto il decreto depositato in data 9/10/2020 con cui il Tribunale assegnava il chiesto termine sino al 11/1/2021 tenuto conto dell'art.9 comma 5 ter del decreto legge n.23/2020, conv. con modificazioni in legge n.40/2020, che prevede la non applicazione del comma 10 dell'art.161 LF per i ricorsi depositati sino al 31/12/2020, stabilendo, altresì, i relativi obblighi informativi, con contestuale nomina del Commissario Giudiziale;

rilevato che in data 5 gennaio 2021 la società debitrice ha depositato rinuncia alla predetta domanda di concordato "in bianco";

ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile (cfr. Cass.25479/19);

P. Q. M.

visti gli artt. 161 e 162 LF

dichiara inammissibile il ricorso di concordato preventivo ex art.161 6° comma LF
presentato dalla società debitrice;

manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Udine, 7/1/2021

Il Presidente

dott. Francesco Venier